

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. LXXIII-bis
n. 18

ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 30 giugno 2022)

(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

**Presentato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei**

(AMENDOLA)

Comunicato alla Presidenza il 20 luglio 2022

PAGINA BIANCA

ALL I

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 234/2012, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia.

A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, relativamente alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (ALL II e III) mentre per le procedure di infrazione (ALL IV), la classificazione riportata al punto 2, è basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta inoltre, al punto 3, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco (ALL V).

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato (ALL VI), si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e le procedure d'infrazione.

1) Classificazione per settore e materia

AGRICOLTURA
AMBIENTE
APPALTI PUBBLICI
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
FISCALITA' E DOGANE
ENERGIA
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
MERCATO INTERNO
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA
POLITICHE DI COESIONE
PROPRIETA' INTELLETTUALE
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI
TUTELA DEI DATI PERSONALI

2) Classificazione per settore e materia

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
AFFARI ESTERI
AFFARI INTERNI
AGRICOLTURA



AMBIENTE
APPALTI
COMUNICAZIONI
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
ENERGIA
FISCALITA' E DOGANE
GIUSTIZIA
LAVORO E AFFARI SOCIALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
PESCA
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI

3) Classificazione per Amministrazione capofila

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
MINISTERO DELLA CULTURA
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI
MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

All.II

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2022)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Settima Sezione)
<p><u>C-573/19</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u></p> <p>12-mag-22</p>	<p>Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO₂) in alcune zone ed in alcuni agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate</p>	<p>1) La Repubblica italiana, non avendo provveduto affinché non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO₂),</p> <p>– a partire dall'anno 2010 fino al 2018 incluso, nelle zone IT0118 (agglomerato di Torino); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0711 (Comune di Genova); IT0906 (agglomerato di Firenze) e IT1215 (agglomerato di Roma);</p> <p>– a partire dall'anno 2010 fino al 2017 incluso, nella zona IT0309 (zona A – pianura ad elevata urbanizzazione);</p> <p>– a partire dall'anno 2010 fino al 2012 e a partire dall'anno 2014 fino al 2018 incluso, nella zona IT1912 (agglomerato di Catania), nonché</p> <p>– a partire dall'anno 2010 fino al 2012 e a partire dall'anno 2014 fino al 2017 incluso, nella zona IT1914 (zone industriali),</p>

All.II

		<p>è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'art. 13.1 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e, non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 in tutte le suddette zone e, in particolare, non avendo provveduto affinché i piani per la qualità dell'aria prevedessero misure appropriate affinché il periodo di superamento di detto valore limite fosse il più breve possibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 23.1 di tale direttiva, letto da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, punto A, di quest'ultima.</p> <p>2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</p>
--	--	---

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

All.II

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

FONDI FESR		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Settima Sezione)
<u>T-357/19</u> <u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u> 22-giu-22	FESR – Politica regionale – Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in Italia – Decisione che approva il contributo finanziario del FESR al "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree Bianche" – Inammissibilità delle	1) La decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione, del 3 aprile 2019, che approva il contributo finanziario al «Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree Bianche» selezionato nel quadro dei programmi operativi «POR Abruzzo FESR 2014-2020», «Basilicata», «POR Calabria FESR FSE», «Campania», «POR Emilia Romagna FESR», «POR Lazio FESR», «POR Liguria FESR», «POR Lombardia FESR», «POR Marche FESR 2014-2020», «POR Piemonte FESR», «POR Puglia FESR-FSE», «POR Sardegna FESR», «Sicilia», «Toscana», «POR Umbria FESR», «POR Veneto FESR 2014-2020» e «Imprese e competitività» in Italia, è annullata nella parte in cui essa

All.II

spese sostenute dal beneficiario a titolo di IVA – Articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 – Nozione di “IVA recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA”	esclude dal finanziamento dell’Unione europea le spese sostenute dal beneficiario a titolo di imposta sul valore aggiunto. 2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica italiana. VALUTAZIONE: RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ACCOLTO
---	--

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d’annullamento in cui l’Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d’annullamento in cui l’Italia sia intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<u>C-102/21</u> <u>C-103/21</u> ITALIA	Aiuti concessi dagli Stati – Regime di aiuti per la costruzione di micro-centrali idroelettriche – Rifugi alpini e di	1) L’autorizzazione del regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche contenuta nella decisione della Commissione C(2012) 5048 final, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.32113 (2010/N) – Italia: regimi di aiuto in

All.II

<p><u>TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEZIONE AUTONOMA PROVINCIA BOLZANO</u></p> <p>7-apr-22</p>	<p>montagna privi di rete elettrica – Autorizzazione della Commissione europea – Scadenza</p>	<p>materia di risparmio energetico, teleriscaldamento ed elettrificazione di zone isolate in Alto Adige/Südtirol non era più in vigore quando la Provincia autonoma di Bolzano ha concesso i contributi a KW e a SG.</p> <p>2) L’art. 108.3 TFUE deve essere interpretato nel senso che non spetta alla Commissione europea richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’art. 108 TFUE.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<p><u>C-642/20 ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA</u></p> <p>28-apr-22</p>	<p>Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Articolo 63 – Affidamento da parte di un raggruppamento di operatori economici sulle capacità di altri soggetti – Possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti da un partecipante a tale</p>	<p>L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO</p>

All.II

	raggruppamento – Normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria	ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<u>C-719/20</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO</u> <u>DI STATO</u> 12-mag-22	Appalti pubblici – Gestione dei rifiuti – Affidamento “in house” – Direttiva 2014/24/UE – Articoli 12 e 72 – Perdita delle condizioni di “controllo analogo” a seguito di un'aggregazione d'impres – Possibilità per l'operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi	La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l'esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul quale l'amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall'operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale. VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
CONCORRENZA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
	Concorrenza – Posizione	1) L'art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al

<p><u>C-377/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>12-mag-22</p>	<p>dominante – Sfruttamento abusivo – Articolo 102 TFUE – Incidenza di una pratica sul benessere dei consumatori e sulla struttura del mercato – Abuso diretto all’esclusione di un concorrente – Capacità della pratica di produrre un effetto escludente – Ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti – Impossibilità per un ipotetico concorrente altrettanto efficiente di replicare la pratica – Esistenza di un intento anticoncorrenziale – Apertura alla concorrenza del mercato della vendita di energia elettrica – Trasferimento di informazioni commercialmente sensibili all’interno di un gruppo di società al fine di mantenere su un mercato una posizione dominante ereditata da un monopolio legale – Imputabilità del comportamento della società figlia alla società madre</p>	<p>fine di accertare se una pratica costituisca uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, è sufficiente che un’autorità garante della concorrenza dimostri che tale pratica è idonea a pregiudicare la struttura di effettiva concorrenza sul mercato rilevante, a meno che l’impresa dominante in questione non dimostri che gli effetti anticoncorrenziali che possono derivare da detta pratica sono controbilanciati, se non superati, da effetti positivi per i consumatori, in particolare in termini di prezzi, di scelta, di qualità e di innovazione.</p> <p>2) L’art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di escludere il carattere abusivo di una condotta di un’impresa in posizione dominante, deve essere considerata non sufficiente, di per sé, la prova, addotta dall’impresa in questione, che tale condotta non ha prodotto effetti restrittivi concreti. Tale elemento può costituire un indizio dell’incapacità della condotta in questione di produrre effetti anticoncorrenziali, il quale, tuttavia, dovrà essere integrato da altri elementi di prova volti a dimostrare tale incapacità.</p> <p>3) L’art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di una pratica escludente abusiva da parte di un’impresa in posizione dominante deve essere valutata sulla base della capacità di tale pratica di produrre effetti anticoncorrenziali. Un’autorità garante della concorrenza non è tenuta a dimostrare l’intento dell’impresa in questione di escludere i propri concorrenti ricorrendo a mezzi o risorse diversi da quelli su cui si impernia una concorrenza basata sui meriti. La prova di un simile intento costituisce nondimeno una circostanza di fatto che può essere presa in considerazione ai fini della</p>
---	---	--

All.II

		<p>determinazione di un abuso di posizione dominante.</p> <p>4) L'art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che una pratica lecita al di fuori del diritto della concorrenza può, qualora sia attuata da un'impresa in posizione dominante, essere qualificata come «abusiva», ai sensi di tale disposizione, se può produrre un effetto escludente e se si basa sull'utilizzo di mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti. Qualora queste due condizioni siano soddisfatte, l'impresa in posizione dominante interessata può nondimeno sottrarsi al divieto di cui all'art. 102 TFUE dimostrando che la pratica in questione era obiettivamente giustificata e proporzionata a tale giustificazione oppure controbilanciata, se non superata, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche dei consumatori.</p> <p>5) L'art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, quando una posizione dominante è sfruttata in modo abusivo da una o più società figlie appartenenti a un'unità economica, l'esistenza di tale unità è sufficiente per ritenere che la società madre sia anch'essa responsabile di tale abuso. L'esistenza di una simile unità deve essere presunta qualora, all'epoca dei fatti, almeno la quasi totalità del capitale di tali società figlie fosse detenuta, direttamente o indirettamente, dalla società madre. L'autorità garante della concorrenza non è tenuta a fornire alcuna prova aggiuntiva, a meno che la società madre non dimostri che essa non aveva il potere di definire i comportamenti delle società figlie, le quali agivano autonomamente.</p>
--	--	---

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<u>C-714/20</u> <u>ITALIA</u> <u>COMMISSIONE</u> <u>TRIBUTARIA</u> <u>PROVINCIALE</u> <u>VENEZIA</u> 12-mag-22	Unione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 201 – Debitori dell'imposta – IVA all'importazione – Codice doganale dell'Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 77, paragrafo 3 – Responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto e della società importatrice – Dazi doganali	<p>1) L'art. 77.3 del regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che, in base a tale sola disposizione, il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione per le stesse merci.</p> <p>2) L'art. 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, in solido con l'importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
LAVORO E POLITICA SOCIALE		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-236/20</u> <u>ITALIA</u> <u>TAR EMILIA</u> <u>ROMAGNA</u> 7-apr-22</p>	<p>Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Giudici di pace e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite</p>	<p>1) L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario.</p> <p>2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al</p>

All.II

		<p>massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro.</p> <p>VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME, QUALORA IL GIUDICE DEL RINVIO, ANCHE ALLA LUCE DEI CRITERI INTERPRETATIVI FORNITI DALLA CGUE NELLA SENTENZA C-658/18, CONFIGURI IL GIUDICE DI PACE COME “LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO”</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<p><u>C-450/21</u> <u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI</u> <u>VERCELLI</u></p> <p>18-mag-22</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione -Nozione di “condizioni di impiego” - Indennità concessa al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali</p>	<p>La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze</p>

All.II

		<p>professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p><u>C-33/21</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>19-mag-22</p>	<p>Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, punto 2, lettera a), i) e ii) – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 5 – Articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b) – Nozione di “base di servizio” – Personale navigante – Lavoratori che svolgono la loro attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri – Criteri di collegamento</p>	<p>L'art. 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, l'art. 13.1, lettera a), e l'art. 87.8 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e successivamente dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché l'art. 11.5 del regolamento n. 883/2004, devono essere interpretati nel senso che la normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101 e che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere</p>

All.II

		<p>l'equipaggio, denominato «<i>crew room</i>», di cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede, e che, per il tempo lavorativo restante, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia aerea, è la legislazione di quest'ultimo Stato membro.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO, NELLA MISURA IN CUI RITIENE APPLICABILE ALLA FATTISPECIE LA NORMATIVA PREVIDENZIALE ITALIANA</p>
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-693/19</u> <u>C-831/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TRIBUNALE DI</u> <u>MILANO</u></p> <p style="text-align: center;">17-mag-22</p>	<p>Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimenti d'ingiunzione di pagamento e di espropriazione presso terzi – Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo – Potere del giudice dell'esecuzione di esaminare d'ufficio l'eventuale carattere</p>	<p>L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il</p>

	abusivo di una clausola	<p>debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
--	-------------------------	---

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-116/20</u> <u>ROMANIA</u></p> <p>7-apr-22</p>	<p>Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “attività agricola” – Articolo 35 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Normativa nazionale che impone la produzione di un titolo giuridico che dimostri il diritto di utilizzare la parcella agricola messa a disposizione dell'agricoltore nell'ambito di un contratto di concessione e che subordina la validità di un siffatto contratto alla</p>	<p>1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordina l'ottenimento di un sostegno in base al regime di pagamento unico per superficie all'obbligo per il richiedente di dimostrare che esso detiene un «diritto di</p>

All.II

	<p>qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario – Concessionario di un pascolo che ha stipulato un contratto di collaborazione con allevatori di animali – Autorità di cosa giudicata</p>	<p>uso» della superficie agricola oggetto di tale domanda, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di proporzionalità.</p> <p>2) Il regolamento n. 73/2009, come modificato dal regolamento n. 1310/2013, e il regolamento n. 1122/2009 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso particolare in cui il beneficiario di un sostegno concesso in base al regime di pagamento unico per superficie abbia giustificato il diritto di sfruttare una superficie agricola mediante la presentazione di un contratto di concessione di un pascolo appartenente al demanio pubblico di un ente amministrativo territoriale, a una normativa nazionale che subordini la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario.</p> <p>3) L’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009, come modificato dal regolamento n. 1310/2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «attività agricola» comprende un’attività con la quale un soggetto prende in concessione un terreno adibito a pascolo e stipula successivamente un contratto di collaborazione con allevatori di animali, in forza del quale tali allevatori fanno pascolare gli animali sul terreno dato in concessione, laddove il concessionario conserva il diritto di uso del terreno, ma si impegna a non limitare l’attività di pascolo e si assume la responsabilità delle attività di manutenzione del pascolo, purché tali attività soddisfino le condizioni previste dalla norma facoltativa di cui all’allegato III a tale regolamento.</p> <p>4) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che</p>
--	---	---

All.II

		<p>esso osta all'applicazione, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, del principio dell'autorità di cosa giudicata che, nell'ambito di una controversia tra le stesse parti vertente sulla legittimità di un atto di recupero di somme versate al richiedente di un sostegno concesso in base a un regime di pagamento unico per superficie, ostacola un esame, da parte del giudice adito, della conformità al diritto dell'Unione di requisiti nazionali relativi alla legittimità del titolo di sfruttamento della superficie agricola che è stata oggetto della domanda di sostegno, per il motivo che tale atto di recupero è basato sugli stessi fatti che oppongono le stesse parti e sulla stessa normativa nazionale che sono stati analizzati in una precedente decisione giurisdizionale divenuta definitiva.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO CIRCOSCRITTO ALLE PRIME DUE QUESTIONI</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-86/20</u> <u>REP. CECA</u></p> <p style="text-align: center;">28-apr-22</p>	<p>Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Vino – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Norme applicabili alla commercializzazione – Articolo 80 – Pratiche enologiche – Divieto di commercializzazione – Articolo 90 – Importazioni di vino – Regolamento</p>	<p>11) L'art. 80.2, lettere a) e c), e l'art. 90.3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che l'attestato contenuto in un documento V I 1, redatto per una partita di vino importata nell'UE sulla base dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del</p>

All.II

	<p>(CE) n. 555/2008 – Articolo 43 – Documento VI 1 – Attestato che certifichi che le partite di vino sono state ottenute con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate o autorizzate – Valore probatorio – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 89, paragrafo 4 – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Onere della prova</p>	<p>mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, secondo il quale tale partita è stata ottenuta con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino o autorizzate dall’Unione, è rilevante ai fini della valutazione della conformità di tale partita alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013, senza essere tuttavia sufficiente per dimostrare, di per sé, tale conformità.</p> <p>2) L’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e con l’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, qualora una persona che commercializza, in tale Stato membro, una partita di vino importata da un paese terzo non conforme alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettera a) o c), del regolamento n. 1308/2013, produca un documento VI 1 redatto per tale partita e attestante che quest’ultima è stata ottenuta nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino o autorizzate dall’Unione, l’onere della</p>
--	---	--

		<p>prova circa la sussistenza di responsabilità in capo a tale commerciante per la violazione del divieto di commercializzazione di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 grava sulle autorità competenti di detto Stato membro.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-489/20</u> <u>LITUANIA</u></p> <p>7-apr-22</p>	<p>Codice doganale dell'Unione – Estinzione dell'obbligazione doganale – Merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione – Sequestro e confisca – Direttiva 2008/118/CE – Accise – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità</p>	<p>1) L'art. 124.1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che l'obbligazione doganale si estingue in una situazione in cui merci siano sequestrate e successivamente confiscate dopo essere già state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione europea.</p> <p>2) L'art. 2, lettera b), e l'art. 7.1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nonché l'art. 2.1, lettera d), e l'art. 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l'estinzione dell'obbligazione doganale per la causa prevista all'art. 124.1, lettera e), del regolamento n. 952/2013 non</p>

All.II

		<p>comporta l'estinzione dell'obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all'imposta sul valore aggiunto per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione europea.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-637/20</u> <u>SVEZIA</u></p> <p style="text-align: center;">28-apr-22</p>	<p>Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Articolo 30 bis, punto 1 – Nozione di “buono” – Articolo 30 bis, punto 3 – Nozione di “buono multiuso” – Vendita di una carta che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di varie prestazioni di servizi turistici per un periodo limitato</p>	<p>L'articolo 30 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, deve essere interpretato nel senso che uno strumento che conferisce al suo titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, può costituire un «buono», ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 1, di tale direttiva, anche se, a causa della durata di validità limitata di tale strumento, un consumatore medio non può usufruire di tutti i servizi proposti. Detto strumento costituisce un «buono multiuso», ai sensi dell'articolo 30 bis, punto 3, di detta direttiva, in quanto l'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali servizi non è nota al momento dell'emissione di quest'ultimo.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p>

		SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-617/20</u> <u>GERMANIA</u> 2-giu-22	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articoli 13 e 28 – Validità della dichiarazione di rinuncia all'eredità – Erede residente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del giudice competente a decidere sulla successione – Dichiarazione resa dinanzi al giudice dello Stato membro di residenza abituale di tale erede	Gli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo devono essere interpretati nel senso che la dichiarazione di rinuncia all'eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è considerata valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.
MERCATO INTERNO		

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-674/20</u> <u>BELGIO</u> 27-apr-22</p>	<p>Mercato interno – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE – Esclusione delle disposizioni tributarie – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Commercio elettronico – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) – Esclusione del settore tributario – Definizione – Normativa regionale relativa a un’imposta sugli esercizi ricettivi turistici – Disposizione che obbliga gli intermediari a comunicare all’amministrazione tributaria, su richiesta scritta, determinati dati relativi alla gestione di tali esercizi al fine di identificare i soggetti debitori di tale imposta – Articolo 56 TFUE – Insussistenza di discriminazione – Insussistenza di restrizione</p>	<p>1) Una disposizione di una normativa tributaria di uno Stato membro che impone agli intermediari, per quanto riguarda esercizi ricettivi turistici situati in una regione di tale Stato membro per i quali essi operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e di unità abitative gestite nell’anno precedente, deve essere considerata inscindibile, quanto alla sua natura, dalla normativa di cui fa parte e rientra pertanto nel «settore tributario», che è espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE («direttiva sul commercio elettronico»).</p> <p>2) Una normativa che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, per quanto riguarda gli esercizi ricettivi turistici situati in una regione dello Stato membro interessato per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente, non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE</p>

All.II

SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-410/20</u> <u>SPAGNA</u> 5-mag-22</p>	<p>Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1 – Bail-in – Effetti – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Svalutazione degli strumenti di capitale – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Articoli da 73 a 75 – Protezione dei diritti degli azionisti e dei creditori – Direttiva 2003/71/CE – Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Articolo 6 – Informazione inesatta fornita dal prospetto – Azione di responsabilità proposta successivamente ad una decisione di risoluzione – Azione intesa alla declaratoria di nullità del contratto di acquisto di azioni proposta contro il successore universale dell’ente creditizio sottoposto ad</p>	<p>Le disposizioni combinate dell’art. 34.1, lettera a), dell’art. 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’art. 60.2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, debbono essere interpretate nel senso che esse ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un’impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni, nell’ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente o da tale impresa, prima dell’avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei confronti dell’ente creditizio o dell’impresa in parola, ovvero contro l’entità succeduta a tali soggetti, un’azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto, quale prevista dall’art. 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, oppure un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali azioni, la quale, in considerazione del suo effetto retroattivo, porti alla restituzione del controvalore dei titoli azionari suddetti, maggiorato di interessi a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto.</p>

	una decisione di risoluzione	VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p><u>C-192/21</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>30-giu-22</p>	<p>Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Assenza di presa in considerazione dei servizi prestati da un dipendente pubblico temporaneo divenuto dipendente pubblico di ruolo ai fini della stabilizzazione del suo grado individuale – Assimilazione di tali servizi a quelli prestati da un dipendente pubblico di ruolo – Nozione di “ragioni oggettive” – Presa in considerazione del periodo di servizio ai fini dell’acquisizione dello status di dipendente pubblico di ruolo – Struttura dell’evoluzione verticale dei dipendenti pubblici di ruolo prevista dalla normativa</p>	<p>La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della stabilizzazione del grado individuale, non sono presi in considerazione i servizi che un dipendente pubblico di ruolo ha prestato in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima di accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO SPAGNOLO, LA CUI COMPATIBILITA’ EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>

	nazionale	
SALUTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p><u>C-89/21</u> <u>LITUANIA</u></p> <p>28-apr-22</p>	<p>Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 1 – Allegato I – Carne fresca di pollame – Controllo da parte delle autorità nazionali competenti della presenza delle salmonelle elencate alla riga 1.28 del capitolo I di tale allegato – Controllo della presenza di altri microrganismi patogeni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Potere discrezionale delle autorità nazionali – Portata</p>	<p>1) L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, letto in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente di uno Stato membro può trattare come categoria a rischio, ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002, la categoria di alimenti costituita da carne fresca di pollame in cui siano stati rilevati microorganismi patogeni diversi dai sierotipi di salmonella previsti all’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005, come modificato dal regolamento n. 1086/2011.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p><u>C-51/21</u> <u>ESTONIA</u></p> <p>30-giu-22</p>	<p>Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 3, paragrafo 1 – Obblighi degli operatori del settore alimentare – Allegato I – Capitolo 1, punto 1.2 – Valori limite di presenza di <i>Listeria monocytogenes</i> nei prodotti della pesca prima e dopo l'immissione sul mercato – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Controllo ufficiale del prodotto nella fase dell'immissione sul mercato – Portata</p>	<p>Il combinato disposto dell'art. 3.1 e dell'allegato I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) 2019/229 della Commissione, del 7 febbraio 2019, deve essere interpretato nel senso che, qualora il produttore non sia in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che, durante tutto il loro periodo di conservabilità, i prodotti alimentari non supereranno il limite di 100 unità formanti colonie/grammo (g) relativamente alla presenza di <i>Listeria monocytogenes</i>, il limite che impone l'assenza di rilevamento di <i>Listeria monocytogenes</i> in 25 g del prodotto alimentare in questione, previsto al citato punto 1.2 del detto allegato I, non si applica ai prodotti alimentari che sono stati immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	<p>Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i</p>	<p>1) L'art. 6.1 e l'art. 7.1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i</p>

All.II

<p><u>C-600/19</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>17-mag-22</p>	<p>consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Carattere abusivo della clausola che stabilisce il tasso nominale degli interessi di mora e della clausola di esigibilità anticipata contenute nel contratto di mutuo – Autorità di cosa giudicata e decadenza – Perdita della possibilità di far valere il carattere abusivo di una clausola del contratto dinanzi a un organo giurisdizionale – Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale</p>	<p>consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell’autorità di cosa giudicata e della decadenza, non consente né al giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell’ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria, né al consumatore, dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, di far valere il carattere abusivo di tali clausole nel procedimento in parola o in un successivo procedimento dichiarativo, quando dette clausole siano già state oggetto, al momento dell’avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, di un esame d’ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione giurisdizionale che autorizza l’esecuzione ipotecaria non comporti alcun punto della motivazione, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza dell’esame in parola né indichi che la valutazione effettuata dal giudice di cui trattasi in esito a tale esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.</p> <p>2) L’art. 6.1 e l’art. 7.1 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d’ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l’eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di</p>
---	--	--

All.II

		<p>ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO SPAGNOLO, LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-869/19</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>17-mag-22</p>	<p>Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Contratto ipotecario – Carattere abusivo della “clausola di tasso minimo” prevista da tale contratto – Norme nazionali relative al procedimento giurisdizionale di appello – Limitazione nel tempo degli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva – Restituzione – Potere di controllo d'ufficio del giudice nazionale di appello</p>	<p>L'art. 6.1 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali il giudice nazionale, adito in appello avverso una sentenza che limita nel tempo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal consumatore in base a una clausola dichiarata abusiva, non può sollevare d'ufficio un motivo relativo alla violazione della disposizione in parola e disporre la restituzione integrale di dette somme, laddove la mancata contestazione di tale limitazione nel tempo da parte del consumatore interessato non possa essere imputata a una completa passività di quest'ultimo.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO SPAGNOLO, LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Ottava Sezione)
<p><u>T-593/20</u> <u>TIRRENIA DI</u> <u>NAVIGAZIONE/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p>18-mag-22</p>	<p>Ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE e diretto all'annullamento della decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione - Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Decisione che dichiara l'aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l'aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero</p>	<p>1) Il ricorso è respinto. 2) La Tirrenia di navigazione SpA è condannata alle spese.</p>

All.II

	<p>– Aiuto per il salvataggio – Compatibilità con il mercato interno – Termine di sei mesi – Proroga – Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Esenzione fiscale – Vantaggio – Carattere selettivo – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri – Lesione della concorrenza – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione</p>	
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Ottava Sezione)
<p><u>T-601/20</u> <u>TIRRENIA DI</u> <u>NAVIGAZIONE/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p>18-mag-22</p>	<p>Ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo</p>	<p>1) Il ricorso è respinto. 2) La Tirrenia di navigazione SpA è condannata alle spese.</p>

All.II

	Tirrenia) - Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Aiuto concesso all’Adriatica per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Interessi maturati – Termine di prescrizione – Aiuto nuovo – Incompatibilità con il mercato interno – Effetti di un’intesa sul mercato – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione	
ENERGIA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>AVIS</u> <u>1/20</u>	Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Domanda di parere presentata dal governo	La domanda di parere presentata dal Regno del Belgio, il 2 dicembre 2020, è irricevibile

<p><u>BELGIO</u> 16-giu-22</p>	<p>belga – Progetto di Trattato sulla Carta dell’energia modernizzato – Art. 26 – Procedura di soluzione delle controversie – Ricevibilità - Tutela degli investimenti e procedura di risoluzione delle controversie – Applicabilità intra-ue – Compatibilità del progetto di Trattato sulla Carta dell’energia (TCE) modernizzato con gli artt. 19 TUE e 344 TFUE e con la giurisprudenza Achmea della CGUE in materia di arbitrato tra investitore e Stato (C-284/16)</p>	
<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-368/20</u> <u>C-369/20</u> <u>AUSTRIA</u> 26-apr-22</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Libera circolazione delle persone – Regolamento (UE) 2016/399 – Codice frontiere Schengen – Articolo 25, paragrafo 4 – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne nel limite di una durata massima totale di sei mesi – Normativa nazionale che prevede</p>	<p>1) L’art. 25.4 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), deve essere interpretato nel senso che esso osta al ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne fondato sugli articoli 25 e 27 di tale codice qualora la durata di tale ripristino superi la durata massima totale di sei mesi, fissata a detto articolo 25, paragrafo 4, e non sussista una nuova minaccia che giustifichi una nuova applicazione dei periodi previsti a detto</p>

All.II

	diversi periodi successivi di controlli che portano a un superamento di tale durata – Mancata conformità di una siffatta normativa all’articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen nel caso in cui i periodi successivi siano fondati sulla stessa minaccia o sulle stesse minacce – Normativa nazionale che impone di esibire un passaporto o una carta d’identità all’atto del controllo di frontiera alla frontiera interna a pena di sanzione – Mancata conformità di un siffatto obbligo all’articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen quando il controllo è esso stesso contrario a tale disposizione	articolo 25. 2) L’art. 25.4 del regolamento 2016/399, come modificato dal regolamento 2016/1624, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale con la quale uno Stato membro obbliga, a pena di sanzione, una persona a esibire un passaporto o una carta d’identità al momento del suo ingresso nel territorio di tale Stato membro attraverso una frontiera interna, qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne nell’ambito del quale tale obbligo è imposto sia contrario a detta disposizione.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-673/20</u> <u>FRANCIA</u> 9-giu-22	Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito residente in uno Stato membro – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza –	1) Gli artt. 9 e 50 TUE, nonché gli artt. da 20 a 22 TFUE, in combinato disposto con l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’UE e dalla Comunità europea dell’energia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, devono essere interpretati nel senso che, dal momento del recesso del Regno Unito dall’Unione, il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il

	<p>Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135</p>	<p>diritto di soggiorno in uno SM prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell’Unione né, in particolare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22 TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro SM di residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest’ultimo Stato.</p> <p>2) Dall’esame delle questioni pregiudiziali terza e quarta non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.</p>
<p>POLITICA ECONOMIA E MONETARIA</p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Seconda Sezione ampliata)
<p><u>T-913/16</u> <u>FININVEST/</u> <u>BCE</u></p> <p>11-mag-22</p>	<p>Ricorso ex art. 263 TFUE diretto all’annullamento della decisione della BCE, del 25 ottobre 2016, con la quale la BCE ha negato l’autorizzazione all’acquisizione da parte della Fininvest e del sig. Silvio Berlusconi di una partecipazione nell’ente creditizio Banca Mediolanum SpA Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di</p>	<p>1) Il ricorso è respinto.</p> <p>2) La Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) e il sig. Silvio Berlusconi si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).</p>

	vigilanza attribuiti alla BCE – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata – Irretroattività – Autorità di cosa giudicata – Applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento – Diritti della difesa – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere sentiti – Motivo nuovo – Primato del diritto dell’Unione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva	
TUTELA DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-140/20</u> <u>IRLANDA</u> 5-apr-22	Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Forniture di servizi di comunicazione elettronica – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione – Accesso	1) L’art. 15.1 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell’art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a misure legislative che prevedano, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. Il

All.II

	<p>ai dati conservati – Controllo giurisdizionale a posteriori – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione – Esclusione</p>	<p>predetto articolo 15.1 non osta, invece, a misure legislative che prevedano, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica,</p> <ul style="list-style-type: none">– la conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile;– la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario;– la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all’identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e– il ricorso a un’ingiunzione rivolta ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante una decisione dell’autorità competente soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui dispongono tali fornitori di servizi, <p>se tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che le persone interessate dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi.</p> <p>2) L’art. 15.1 della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una</p>
--	---	--

All.II

		<p>normativa nazionale in forza della quale il trattamento centralizzato delle domande di accesso a dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provenienti dalla polizia nell'ambito della ricerca e del perseguimento di reati gravi, è affidato a un funzionario di polizia, assistito da un'unità istituita all'interno della polizia che gode di una certa autonomia nell'esercizio della sua missione e le cui decisioni possono essere successivamente sottoposte a controllo giurisdizionale.</p> <p>3) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, a causa dell'incompatibilità di tale normativa con l'art. 15.1 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali. L'ammissibilità degli elementi di prova ottenuti mediante una siffatta conservazione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell'ambito del diritto nazionale, sempreché nel rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-817/19</u> <u>BELGIO</u>	Trattamento dei dati personali – Dati del codice di prenotazione (PNR) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Ambito di	1) L'art. 2.2, lettera d), e l'art. 23 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento è applicabile ai trattamenti di dati personali previsti da una

All.II

21-giu-22	applicazione – Direttiva (UE) 2016/681 – Uso dei dati PNR dei passeggeri dei voli aerei operati tra l’Unione europea e paesi terzi – Facoltà d’includere i dati dei passeggeri dei voli aerei operati all’interno dell’Unione – Trattamenti automatizzati di tali dati – Periodo di conservazione – Lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 21 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Normativa nazionale che estende l’applicazione del sistema PNR ad altri trasporti operati all’interno dell’Unione – Libertà di circolazione all’interno dell’Unione – Articolo 45	<p>normativa nazionale diretta a trasporre nel diritto interno, al contempo, le disposizioni della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri, e della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, per quanto riguarda, da un lato, trattamenti di dati effettuati da operatori privati e, dall’altro, trattamenti di dati effettuati da autorità pubbliche rientranti, unicamente o altresì, nella direttiva 2004/82 o nella direttiva 2010/65. Detto regolamento non è invece applicabile ai trattamenti di dati previsti da una siffatta normativa rientranti solo nella direttiva 2016/681, che sono effettuati dall’unità d’informazione sui passeggeri (UIP) o dalle autorità competenti ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva.</p> <p>2) Dal momento che un’interpretazione della direttiva 2016/681 alla luce degli articoli 7, 8 e 21 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, garantisce la conformità di tale direttiva ai summenzionati articoli della Carta dei diritti fondamentali, l’esame della seconda, terza, quarta e sesta questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità di detta direttiva.</p> <p>3) L’articolo 6 della direttiva 2016/681, letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta</p>
-----------	---	---

All.II

		<p>a una normativa nazionale che autorizza il trattamento di dati del codice di prenotazione (dati PNR) raccolti conformemente a tale direttiva per finalità diverse da quelle espressamente previste dall'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva.</p> <p>4) L'art. 12.3, lettera b), della direttiva 2016/681 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, ai sensi della quale l'autorità istituita come unità d'informazione sui passeggeri (UIP) ha anche la qualità di autorità nazionale competente abilitata ad approvare la comunicazione dei dati PNR alla scadenza del periodo di sei mesi successivo al trasferimento di tali dati all'UIP.</p> <p>5) L'art. 12.1 della direttiva 2016/681, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 nonché con l'art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede un periodo generale di conservazione dei dati PNR di cinque anni, applicabile indistintamente a tutti i passeggeri aerei, ivi compresi quelli per i quali né la valutazione preliminare di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, né le eventuali verifiche effettuate durante il periodo di sei mesi di cui all'art. 12.2 di detta direttiva, né alcun'altra circostanza abbiano rivelato l'esistenza di elementi obiettivi atti a stabilire un rischio in materia di reati di terrorismo o di reati gravi aventi un collegamento oggettivo, perlomeno indiretto, con il trasporto aereo di passeggeri.</p> <p>6) La direttiva 2004/82 deve essere interpretata nel senso che essa non si applica ai voli, di linea o meno, effettuati da un vettore aereo proveniente dal territorio di uno Stato membro e che deve atterrare nel territorio di uno o più Stati membri, senza scalo nel territorio di</p>
--	--	--

All.II

		<p>un paese terzo (voli intra-UE).</p> <p>7) Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 2 della direttiva 2016/681, letto alla luce dell'art. 3.2, TUE, dell'art. 67.2 TFUE e dell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta:</p> <ul style="list-style-type: none">– a una normativa nazionale che prevede, in assenza di minaccia terroristica reale e attuale o prevedibile alla quale sia confrontato lo Stato membro interessato, un sistema di trasferimento, da parte dei vettori aerei e degli operatori di viaggio, e di trattamento, da parte delle autorità competenti, dei dati PNR di tutti i voli intra-UE e dei trasporti effettuati con altri mezzi all'interno dell'Unione, provenienti da o diretti verso tale Stato membro o ancora in transito in esso, al fine di lottare contro i reati di terrorismo e i reati gravi. In una situazione del genere, l'applicazione del sistema istituito dalla direttiva 2016/68 deve essere limitata al trasferimento e al trattamento dei dati PNR dei voli e/o dei trasporti relativi, in particolare, a determinati collegamenti o modalità di viaggio o ancora a determinati aeroporti, stazioni o porti marittimi per i quali esistano indicazioni che giustifichino tale applicazione. Spetta allo Stato membro interessato selezionare i voli intra-UE e/o i trasporti effettuati con altri mezzi all'interno dell'Unione per i quali esistono siffatte indicazioni e riesaminare regolarmente detta applicazione, in base all'evoluzione delle condizioni che hanno giustificato la loro selezione, al fine di garantire che l'applicazione di detto sistema a tali voli e/o a tali trasporti sia sempre limitata allo stretto necessario, e– a una legislazione nazionale che prevede un siffatto sistema di trasferimento e trattamento di detti dati ai fini del miglioramento
--	--	--

All.II

		<p>dei controlli alle frontiere e della lotta all'immigrazione illegale.</p> <p>8) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di illegittimità ad esso incombente, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai vettori aerei, ferroviari e terrestri nonché agli operatori di viaggio il trasferimento dei dati PNR e che prevede un trattamento e una conservazione di tali dati incompatibili con le disposizioni della direttiva 2016/681, lette alla luce dell'art. 3.2 TUE, dell'art. 67.2 TFUE, degli articoli 7, 8 e 45 nonché dell'art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali. L'ammissibilità degli elementi di prova ottenuti con tale mezzo rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell'ambito del diritto nazionale, fermo restando il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza ed effettività.</p>
--	--	---

All. III

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2022)

AGRICOLTURA		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-196/22	Corte di Cassazione	Regime aiuti alle misure forestali nel settore agricolo Integrazione di un regime sanzionatorio decadenziale da parte del diritto di uno SM in mancanza di analoga previsione nel diritto UE – Interpretazione del Reg. 2080/92 (CEE) relativo al regime di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, tenuto conto del Reg.2988/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità (Dubbio se il diritto UE, anche alla luce dei principi di equità e proporzionalità, osti all'integrazione di un regime sanzionatorio decadenziale da parte del diritto di uno SM, in mancanza di analoga previsione in sede UE. In caso di risposta negativa al primo quesito, dubbio sulla possibilità di applicare retroattivamente detto regime. Dubbio inoltre se il beneficiario non sia tenuto alla restituzione delle sole somme relative alle annualità a cui si riferiscono le irregolarità accertate o piuttosto dell'intero ammontare dell'aiuto conferitogli). <i>IB c Regione Lombardia e Provincia di Pavia</i>

APPALTI PUBBLICI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-215/22	Consiglio di Stato	Subappalto - Qualificazione obbligatoria in categorie scorporabili – Frazionamento del requisito di partecipazione tra più imprese subappaltatrici – Interpretazione della disciplina euro-unitaria del subappalto di cui agli artt. 63 e 71 della direttiva 2014/24, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE (Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una interpretazione della normativa nazionale italiana in materia di subappalto necessario secondo la quale il concorrente sprovvisto della qualificazione obbligatoria in una o più categorie scorporabili non può integrare il requisito mancante facendo ricorso a più imprese subappaltatrici, ovvero cumulando gli importi per i quali queste ultime risultano qualificate) <i>Reserch Consorzio Stabile SCARL c. INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa,</i>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-190/22	Giudice di Pace di Rimini	Giudici di pace- Rapporto di lavoro- Discriminazione rispetto alle condizioni di lavoro dei magistrati professionali comparabili- Estensione del potere della Corte di Giustizia UE di adottare i provvedimenti provvisori necessari nell'ambito di procedimenti pregiudiziali promossi ai sensi dell'art. 267 TFUE Interpretazione degli articoli 15, 20, 30 e 47

Al. III

		<p>della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, clausole 2 e 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE- Validità dell'art.278 TFUE e del conseguente art.160 del Regolamento di procedura della Corte in relazione agli artt. 2, 6 e 19 del Trattato dell'Unione (Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una norma nazionale che precluda al giudice di pace già cessato dall'incarico di magistrato onorario contro la sua volontà di potere partecipare alla procedura di valutazione per la conferma dall'incarico, non avendo maturato oltre 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017) né gli consente di continuare ad esercitare l'incarico giurisdizionale fino al compimento del 70° anno di età non avendo i requisiti per presentare la domanda di conferma nell'incarico. Dubbio sulla legittimità dell'art .278 TFUE e del conseguente art. 160 del Regolamento di procedura della Corte in relazione agli artt. 2, 6 e 19 del Trattato dell'Unione, nella parte in cui non consentono alla Corte di Giustizia UE, nell'ambito di procedimenti pregiudiziali promossi ai sensi dell'art.267 TFUE, l'adozione di provvedimenti provvisori necessari anche di sospensione di atti legislativi nazionali che ledono lo Stato di diritto e gli interessi finanziari dell'Unione). <i>BL c Governo italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri</i></p>
C-217/22	Tribunale Ordinario di Bologna	<p>Protezione internazionale- Determinazione dello Stato competente all'esame della richiesta di asilo- Meccanismo di ripresa in carico- -Legittimazione a far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente eventuali violazioni dell'obbligo informativo e dell'obbligo di disporre un colloquio personale poste in essere dallo Stato richiesto. Interpretazione degli artt.4,5,18,27 del Regolamento UE 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione</p>

Al. III

		dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione). (Dubbio se in base al diritto UE, un richiedente asilo che abbia proposto ricorso dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente avverso il decreto di trasferimento, adottato in relazione al meccanismo di ripresa in carico, sia o meno legittimato a far valere dinanzi alla citata autorità la violazione da parte dello Stato richiesto dell'obbligo informativo ovvero dell'obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente previsti dagli artt. 4 e 5 del regolamento di Dublino e, in caso affermativo, quale rilevanza una tale violazione debba assumere). <i>OV c Ministero dell'interno</i>
C-261/22	Corte di Cassazione	Mandato di arresto europeo- Rifiuto di consegna o possibilità di differimento nel caso che riguardi una madre con figli minori conviventi- Compatibilità dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Interpretazione dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (Dubbio se il diritto UE non consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; in caso di risposta affermativa dubbio sulla validità delle richiamate norme UE alla luce artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri). <i>Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, GN</i>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
Cause riunite C-112/22 e C-223/22	Tribunale Ordinario di Napoli	<p>Reddito di cittadinanza- Requisiti di accesso -Residenza decennale e continuità negli ultimi due anni – Discriminazione indiretta- False dichiarazioni relative alla residenza- Perseguibilità- Interpretazione degli articoli 18 e 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, articolo 7 (“Esercizio dell’impiego e parità di trattamento”) comma 2 del Regolamento UE 492/11 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, dell’articolo 11 (“Parità di trattamento”) paragrafo 1 d) della Direttiva Ue 2003/109 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dell’articolo 29 (“Assistenza sociale”) Direttiva Ue 2011/95, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta dell’articolo 34 (“Sicurezza sociale e assistenza sociale”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, gli articoli 30 (“Diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale”) e 31 (“Diritto all’abitazione”) della Carta sociale del Consiglio d’Europa (Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’Unione Europea una normativa nazionale che prevede la residenza per dieci anni (di cui gli ultimi due continuativi) per accedere a uno strumento assistenziale quale il reddito di cittadinanza, in quanto riserva ad un cittadino di un paese terzo, anche beneficiante di un permesso di soggiorno di lungo periodo, un trattamento diverso</p>

		da quello riservato ai cittadini residenti sul territorio nazionale. Nel caso di risposta negativa dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che faccia discendere dalla falsa dichiarazione inerente al requisito della residenza quale condizione necessaria per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza severe conseguenze di rilevanza penale)
C-218/22	Tribunale Ordinario di Lecce	Rapporto di lavoro pubblico- Dimissioni volontarie- Indennità sostitutiva per ferie annuali non godute prima della fine del rapporto di lavoro - Interpretazione dell'articolo 7("Ferie annuali") della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e dell'articolo 31 ("Condizioni di lavoro giuste ed eque"), paragrafo 2 , della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale che prevede, per esigenze di contenimento della spesa pubblica nonché organizzative del datore di lavoro pubblico, il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni volontarie del dipendente pubblico. In caso di risposta affermativa, dubbio se il dipendente debba dimostrare l'impossibilità di fruire delle ferie nel corso del rapporto). <i>BU c Comune di Copertino</i>
MERCATO INTERNO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-132/22	Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio	Libera circolazione dei lavoratori – Reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM – Interpretazione dell'art. 45 TFUE, che assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, nonché dell'art. 3.1 del regolamento n. 492/2011 ai sensi del quale non sono applicabili

Al. III

		disposizioni di uno SM che “limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri”, ovvero “che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri SM dall’impiego offerto (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella italiana, nella misura in cui prevede che, per la partecipazione alla procedura per l’iscrizione nelle graduatorie finalizzate alla successiva stipula di contratti di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM italiane, sia presa in considerazione esclusivamente l’esperienza professionale maturata dai candidati presso tali istituti nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi UE). <i>BM – NP c Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR</i>
C-226/22	Consiglio di Stato	Servizi postali - Contribuzione ai costi di funzionamento dell’ANR da parte degli operatori postali - Interpretazione degli artt. 9 (“Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale”) e 22 (“Autorità nazionale di regolamentazione”) della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa italiana sul finanziamento dell’Autorità nel settore postale, nella misura in cui: i) detto finanziamento è posto esclusivamente a carico dei fornitori del settore postale, escludendo, dunque, qualsiasi forma di cofinanziamento pubblico a carico del bilancio statale; ii) vengono annoverati tra i costi finanziabili anche quelli da sostenere per attività di regolamentazione riguardanti servizi

Al. III

		postali esulanti dall'ambito di applicazione del servizio universale, nonché i costi per strutture amministrative e di indirizzo politico (c.d. strutture "trasversali"); iii) la posizione dei fornitori dei servizi di corriere espresso, rispetto a quella dei fornitori del servizio universale, con riferimento all'obbligo di contribuzione, non risulta valorizzata in ragione della diversa intensità dell'attività di regolamentazione svolta dall'ANR, in ragione delle differenti tipologie di servizi postali). <i>Nexive Commerce S.r.l., Nexive Scarl, Nexive Services S.r.l. c. AGCOM</i>
C-276/22	Corte di Cassazione	Libertà di stabilimento – trasferimento della sede sociale in altro Stato membro e contestuale mantenimento del centro operativo delle attività nello Stato membro di origine – legge nazionale applicabile. Interpretazione degli articoli 49 e 54 – libertà di stabilimento del TFUE (Dubbio se gli articoli 49 e 54 del TFUE ostino a che uno Stato membro, in cui è stata originariamente costituita una società - società a responsabilità limitata- applichi alla stessa le disposizioni di diritto nazionale relative al funzionamento e alla gestione della società qualora la società, trasferita la sede e ricostituita la società secondo il diritto dello Stato membro di destinazione, mantenga il centro operativo della sua attività nello Stato membro di partenza e l'atto di attribuzione da parte della amministratrice della società dei poteri di gestione della medesima a un terzo incida in modo determinante sull'attività della società) <i>Edil Work 2 S.r.l., S.T. S.r.l. c S.T. S.r.l.</i>
TRASPORTI		

Al. III

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-186/22	Consiglio di Stato	Servizio pubblico di natura mista- Servizio di trasporto multimodale di passeggeri- Natura unitaria del servizio ai fini dell'aggiudicazione- Verifica sulla forma giuridica assunta dall'atto di affidamento - Rischio operativo – Interpretazione dell'art. 1 (“Finalità e ambito di applicazione”), par. 2, art. 5 (“Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico”) par. 1 e 2 del regolamento 1370/2007/CE relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, artt. 107, paragrafo 1 e art. 108, paragrafo 3 , TFUE (Dubbio se il regolamento 1370/2007/CE sia applicabile ad un contratto di servizio pubblico, in cui, da un lato, il servizio di trasporto assume natura unitaria ai fini dell'aggiudicazione e viene fornito con tramvia, funicolare e funivia, dall'altro, il trasporto su rotaia assorbe oltre il 50% del servizio complessivamente e unitariamente affidato al gestore. In caso di risposta positiva, dubbio se l'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto misto (con tramvia, funivia e funicolare) debba avvenire previa verifica sulla forma giuridica assunta dall'atto di affidamento, con l'effetto di escludere gli atti che non assumano la forma di contratti di concessione di servizi. In caso di risposta positiva al secondo quesito, dubbio se deve essere escluso il trasferimento all'affidatario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi qualora il contratto oggetto di affidamento: a) si basi sul gross cost, con l'imputazione della titolarità dei ricavi in capo all'Ente affidante; b) preveda in favore del gestore, quali ricavi di gestione, unicamente un corrispettivo versato dall'Ente affidante, commisurato ai volumi di esercizio erogato; c) lasci in capo all'ente affidante il rischio operativo di domanda, il rischio

		normativo, il rischio finanziario, nonché il rischio per cause di forza maggiore; nonché d) trasferisca all'ente affidatario il rischio operativo dell'offerta, il rischio per relazioni industriali, il rischio gestionale nonché il rischio socio-ambientale. Dubbio se la compensazione degli obblighi di servizio imposti all'operatore interno, configuri un aiuto di Stato sottoposto ad un obbligo di previa notifica) <i>Sad Trasporto Locale S.p.A., c Provincia Autonoma di Bolzano</i>
TUTELA DEI DATI PERSONALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-178/22	Tribunale Ordinario di Bolzano	Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche - conservazione di dati del traffico telefonico – diritto alla riservatezza delle comunicazioni e alla cancellazione dei dati – accertamento di reati gravi - limitazione di diritti e obblighi. Interpretazione dell'art 15, comma 1 - limitazione di diritti e degli obblighi - della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. (dubbio sulla compatibilità eurounitaria, sotto il profilo della violazione dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità di cui all'art 52 CDFUE, di una norma nazionale che prevede l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria dei tabulati del traffico telefonico in caso di indagine penale avente ad oggetto il furto aggravato di un telefono cellulare per il quale è prevista una pena massima di sei anni e non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.).

Al. III

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Affari economici e finanziari (13 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	28/01/2020
2021_0057	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/07/2021
2021_0058	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/07/2021

1

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE				
2021_0271	Mancato recepimento dell'art. 1, punti 21 e 29, lettere a, b, c, della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021
2021_0273	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE				
2021_0274	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione solvibilità II, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
2021_0275	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari				
2021_0446	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva UE 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_0449	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_0451	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE.				
2021_2040	Non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	02/12/2021
2021_2170	Non completa trasposizione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	12/11/2021
2021_4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2022_0109	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2022
------------------	--	-------	---------------------	-----------------------------	------------

Affari esteri (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa		espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".		
2021_2243	Trattati bilaterali di investimento TBI della Repubblica italiana con Stati membri dell'UE Bulgaria, Malta e Slovenia	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	06/12/2021

Affari interni (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/10/2012
2016_2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e	HOME	Mancato recepimento	Decisione di ricorso	15/07/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).			art. 258 TFUE	
2021_2180	Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	2/12/2021

Agricoltura (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	D. Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	24/01/2018
2015_2174	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto	Sentenza	05/09/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

C-443/18			dell'Unione	art. 258 TFUE	
----------	--	--	-------------	---------------	--

Ambiente (20 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260TFUE	16/05/2018

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2011_2215 C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	06/04/2022
2013_2022	Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/01/2018
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014
2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	10/11/2020
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)				
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2181	Trattamento acque reflue urbane – Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/07/2019
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	3/12/2020
2020_2111	Restrizioni all'accesso alla giustizia ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale ELD	ENVI	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	02/07/2020
2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5				
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021
2021_2016	Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021

Contratti pubblici (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_4011 C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	23/09/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	Livorno				
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022

Comunicazione (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_0533	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi direttiva sui servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del	CNCT	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	23/09/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	mercato				
2021_0056	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche	CNCT	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	23/09/2021

Concorrenza e aiuti di Stato (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE	28/10/2010
2007_2229 C-99/02	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011

14

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

C-496/09	dell'occupazione (contratti formazione lavoro)				
2012_2201 C- 303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012
2012_2202 C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/09/2015
2014_2140 C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	12/03/2020
2021_0121	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno	COMP	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/03/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Energia (6 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2021	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/05/2018
2018_2044 C-774/19	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 260 TFUE	19/05/2022
2020_2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	14/05/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	19/05/2022
2021_0059	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/02/2021
2021_0266	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/07/2021

Fiscaltà e dogane (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
-------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-------------	-----------------------

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	25/07/2019
2013_2251 C-304/18	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	11/07/2019
2014_4075 C-303/21	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	07/05/2021
2018_2054 C-341/20	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	23/09/2021
2021_0447	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio				
--	--	--	--	--	--

Giustizia (7 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_4081	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2021
2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2020_2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020
2021_0055	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	3/02/2021
2021_0268	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021
2021_2075	Incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari				
2022_0106	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2022

Lavoro e affari sociali (7 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
-------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-------------	-----------------------

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE				
2021_2059	Non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI"	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	15/07/2021
2021_4055	Ex lettori di lingua straniera in Italia	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/09/2021
2022_0103	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2022

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico				
2022_0104	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico;	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2022

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/03/2019
2018_2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	27/11/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali				
2018_2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	06/06/2019
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

Salute (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
-------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-------------	-----------------------

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	ricorso art. 258 TFUE	11/03/2022
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017
2022_0105	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici;	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2022

Trasporti (9 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare	24/09/2015

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)			art. 258 TFUE	
2014_4187	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	22/10/2015
2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	10/10/2019
2020_4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 30 giugno 2022***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	telepedaggio stradale nella Comunità				
2021_0448	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_2223	Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, direttiva 2014/89/UE	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	2/12/2021
2022_0231	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/03/2022

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012				
--	---	--	--	--	--

Tutela dei consumatori (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2021_0443	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_0444	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2022

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento UE 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE				
2022_0107	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2022

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

Aggiornato al 30 giugno 2022

CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE*

*** N.B. La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2021_2243	Trattati bilaterali di investimento TBI della Repubblica italiana con Stati membri dell'UE Bulgaria, Malta e Slovenia	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art.258 TFUE	2/12/2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (19 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 260 TFUE* <i>(*formalmente sospesa il 27/02/2012)</i>	28/10/2010
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	25/07/2019
2012_2201 C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	21/11/2012
2013_2251 C-304/18	Perdita di risorse proprie tradizionali per mancato recupero da parte del fisco nell'ambito di un'operazione antifrode	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	11/07/2019
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	28/01/2020

2014_4075 C-303/21	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	07/05/2021
2018_2054 C-341/20	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	16/09/2021
2021_0057	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art.258 TFUE	15/07/2021
2021_0058	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art.258 TFUE	15/07/2021

2021_0271	Mancato recepimento dell'art. 1, punti 21 e 29, lettere a, b, c, della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021
2021_0273	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
2021_0274	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione solvibilità II, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021

2021_0275	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
2021_0447	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_0449	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_0451	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021

2021_2170	Non completa trasposizione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	12/11/2021
2021_2040	Non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art.258 TFUE	2/12/2021
2022_0109	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (10 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_4081	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2021
2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
2020_2278	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020

2021_0055	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	3/02/2021
2021_0268	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021
2021_0443	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021

2021_0444	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento UE 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_2075	Incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2021

2021_4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
2022_0106	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2022

MINISTERO DELL'INTERNO (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/10/2012
2016_2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento	HOME	Mancato recepimento	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	15/07/2021

	della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).				
2020_4051	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
2021_2180	Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	2/12/2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (10 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2011
2013_2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	24/09/2015
2014_4011 C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	23/09/2021
2014_4187	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	22/10/2015
2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	2/12/2021

2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	3/12/2020
2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

2021_0448	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	29/09/2021
2021_2223	Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, direttiva 2014/89/UE	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	2/12/2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (8 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2007_2229 C-99/02	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011

C-496/09	dell'occupazione (contratti formazione lavoro)				
2012_2202 C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/09/2015
2013_4199	Non conformità della legge 214/2011 sulla riforma pensionistica con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020

2021_2059	Non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI"	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	15/07/2021
2022_0103	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2022
2022_0104	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico;	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2022

2022_0231	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/03/2022
------------------	---	------	---------------------	-----------------------------	------------

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	24/01/2018
2015_2174 C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	05/09/2019

MINISTERO DELLA SALUTE (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	11/03/2022
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/02/2017
2018_2044 C-744/19	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	19/05/2022
2022_0105	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici;	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2022

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_0533	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi direttiva sui servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato	CNCT	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	23/09/2021
2021_0121	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno	COMP	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/03/2021
2021_0056	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche	CNCT	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	23/09/2021

2022_0107	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2022
------------------	--	------	---------------------	-----------------------------	------------

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (23 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	16/05/2018

2011_2215 C- 498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	06/04/2022
2013_2022	Non corretto recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	25/01/2018
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/10/2014
2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	06/10/2021
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	10/11/2020
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	sentenza Art. 258 TFUE	12/05/2022
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare Art. 258 TFUE	24/01/2019

2017_2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	26/07/2019
2018_2021	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018
2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 260 TFUE	19/05/2022
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	03/12/2020

2020_2111	Restrizioni all'accesso alla giustizia ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale ELD	ENVI	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	02/07/2020
2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
2020_2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	14/05/2020
2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	19/05/2022

2021_0059	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	03/02/2021
2021_2016	Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	02/02/2022
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021
2021_0266	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/07/2021

MINISTERO DEL TURISMO (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2021_4055	Ex lettori di lingua straniera in Italia	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/09/2021

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE (2 infrazioni)
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA*

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	3/12/2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (3 infrazioni)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/03/2019

* La procedura 2013/4199 è anche del Ministero del lavoro.

2018_2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	27/11/2019
2018_2374	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	06/06/2019

**PROCEDURE D'INFRAZIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA
DI REGIONI E/O DI ENTI LOCALI (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Amministrazione competente	Fase	Data Decisione
2014_2140 C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Regione Sardegna	Sentenza Art. 260 TFUE	12/03/2020

		<u><i>ALL.VI</i></u>
Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)		
(gennaio - marzo 2022)		
1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE		
Numero	Oggetto	
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA 32179 SA 32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci	Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 55678	Nuovo prestito Alitalia	Inizio indagine formale 28/02/2020
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia	Inizio indagine formale 15/11/2019 - decisione CE negativa senza recupero del 4/12/2020
SA 39639	Presunte misure di aiuto di Stato a favore del Consorzio Cineca	Inizio indagine formale 1/03/2021
2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti		
Numero	Oggetto	Data
SA 35843	BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015

SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia -	02/03/2020
SA 32014 - SA32015 - SA32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR) possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)	02/03/2020
SA 32014 - SA32015- SA32016	Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società di Navigazione Siciliana	17/06/2021
SA 48171	Alitalia	09/09/2021
(N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)		



180732194090